

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

56° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 MAGGIO 2004

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(1880-B) CALVI. – *Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 6 e <i>passim</i>
BOBBIO Luigi (AN), <i>relatore</i>	3, 6
* CALVI (DS-U)	5, 6, 7
* CENTARO (FI)	7
MARITATI (DS-U)	5, 6, 7 e <i>passim</i>
ZANCAN (Verdi-U)	3, 5, 6

N.B.: *Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.*

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Alleanza Popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 16,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1880-B) CALVI. – *Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1880-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Comunico che sul disegno di legge in titolo è pervenuto parere di nulla osta da parte della 1^a Commissione.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Luigi Bobbio.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge in questione perviene dalla Camera dei deputati con modifiche che hanno esclusivamente riguardato gli articoli 1 e 5.

La modifica apportata all'articolo 5 risponde semplicemente ad esigenze di coordinamento in quanto si rinvia all'intero articolo 165 del codice penale. Infatti, mentre il testo dell'articolo 5 da noi approvato in prima lettura recitava testualmente: «Art. 18-*bis*. Nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 165 del codice penale (...)», il testo pervenuto dalla Camera è stato modificato come segue: «Art. 18-*bis*. Nei casi di cui all'articolo 165 del codice penale (...)». Si tratta di una modifica che sembra essere necessaria e condivisibile in considerazione del nuovo testo dell'articolo 1, il quale, come ho accennato precedentemente, è stato interessato invece da una modifica più corposa. Infatti con riferimento all'articolo 1 la Camera ha interamente sostituito il testo approvato dal Senato.

ZANCAN (*Verdi-U*). Vorrei sapere se la lettera *a*) è stata soppressa.

BOBBIO Luigi, *relatore*. La lettera *a*) del testo approvato dal Senato è stata sostituita dalle attuali lettere *a*), *b*) e *c*). Mentre la lettera *a*) del testo da noi licenziato disponeva una riduzione da cinque a tre anni del periodo per il quale, nel caso di sospensione condizionale, è previsto che la pena inflitta rimanga sospesa ai sensi del primo comma dell'articolo 163 del codice penale, la modifica apportata dalla Camera di fatto

riconduce il testo ai cinque anni, introducendo però tre passaggi ulteriori. In particolare, la lettera *a*) del testo Camera recita come segue: «Al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa». Lo stesso schema di possibilità di sospensione, ragguagliata semplicemente all'entità della pena detentiva quale che sia l'entità della pena pecuniaria, viene riprodotto nella lettera *b*) con riferimento al limite di pena di tre anni e nella lettera *c*) con riferimento al limite di pena di due anni e sei mesi.

Viene così delineata un'ipotesi, quella della «sospensione dell'esecuzione della pena detentiva» che appare distinta dall'ipotesi della «sospensione dell'esecuzione della pena» contemplata fino ad oggi nell'articolo 163 del codice penale. Tale previsione trova un precedente nella legislazione vigente all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 in tema di stupefacenti, che prevede la possibilità per il tribunale di sorveglianza di sospendere la pena – cito a memoria – nell'ipotesi che il condannato sia tossicodipendente. Si tratta quindi di una previsione che trova certamente un precedente nella normativa vigente, ma che crea problemi interpretativi. Infatti, nell'ipotesi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 la previsione della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva è stata accompagnata da una disciplina specifica che, in particolare, stabilisce espressamente che tale misura non si estende alle pene accessorie e si preoccupa di ribadire anche alcune previsioni che già sono contenute nelle disposizioni del codice penale relative alla sospensione della pena.

Nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, invece, manca qualsiasi previsione di accompagnamento. Sorge quindi un problema interpretativo: l'interprete dovrà stabilire se in casi del genere le pene accessorie restano sospese oppure no, ovvero se, nel caso previsto dall'articolo 165 del codice penale relativamente agli obblighi del condannato, la sospensione condizionale della pena possa essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni e così via. Personalmente ritengo che la sospensione della pena detentiva dovrebbe comportare anche la sospensione delle pene accessorie. Tuttavia, vi sono certamente letture interpretative che possono condurre, con argomentazioni altrettanto valide, a conclusioni diverse.

A mio avviso, la sospensione della pena detentiva implica anche la sospensione delle pene accessorie, dovendosi inserire la nuova ipotesi configurata dalla Camera dei deputati nel sistema delineato negli articoli 163 e seguenti del codice penale in cui il provvedimento che dispone la sospensione estende i suoi effetti anche alle pene accessorie ai sensi dell'articolo 166. Ritengo che la parte detentiva della pena sia assorbente rispetto a quella pecuniaria nella considerazione dell'istituto della sospensione condizionale; pertanto, a mio giudizio, poiché la pena accessoria ha un senso in relazione a quella detentiva, la sospensione di quest'ultima do-

vrebbe comportare la sospensione anche della pena accessoria. È chiaro però che la mia è un'interpretazione, valida come un'altra; potrebbe infatti sostenersi un'interpretazione alternativa e difforme, che ritenga rispondere al caso la sospensione della pena detentiva, ma non la sospensione, quando corre l'esecuzione della pena pecuniaria, di quella accessoria.

Come già accennato, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati non vi è però una disciplina esplicita di tali profili e quindi non può escludersi *a priori* il rischio che ciò possa determinare incertezze e difficoltà in sede applicativa; alla luce di tali considerazioni si rende indispensabile che nel corso della discussione questo tema venga ulteriormente approfondito e i componenti della Commissione si esprimano in merito allo stesso.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Bobbio Luigi per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, il disegno di legge da me presentato aveva come *ratio* ispiratrice l'idea di rimediare alla lunghezza eccessiva dei processi. Visto che dal momento della commissione del reato, dal momento della sentenza di primo grado trascorrono tempi inaccettabili ai fini della riabilitazione...

MARITATI (*DS-U*). A volte si tratta di sette anni di processo.

CALVI (*DS-U*). A volte si arriva perfino a 14 anni! Questo francamente mi sembra inaccettabile ai fini della riabilitazione.

Nel disegno di legge da me proposto avevo anche previsto, invece dell'attuale sistema fondato su una sorta di automatismo, una valutazione di ordine giurisdizionale e pertanto si rendeva più rapido, più certo e più equilibrato l'intero sistema.

Sono poi intervenute modifiche qui in Senato che mi sembravano ragionevoli; mi sembra però che la Camera abbia inciso in modo tale sul testo che quasi non riconosco più la proposta da me originariamente elaborata. Questo mi pone in una situazione di grande imbarazzo: in questo disegno di legge che porta la mia firma e di cui sono l'unico proponente ben poco rimane di quello che era il mio proposito iniziale.

Pertanto, signor Presidente, le dico fin d'ora che mi riservo di assumere una posizione definitiva a conclusione del dibattito che avrà luogo in Commissione.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, intervengo sull'articolo 1 del provvedimento in esame sul quale è incentrata la relazione del senatore Bobbio Luigi. Per quanto concerne tale articolo, la modifica proposta dal testo di legge originario era chiara, condivisibile o meno, ma rilevante. L'intervento proposto dalla Camera, invece, dà luogo ad una modifica confusa, tecnicamente quasi incomprensibile e di scarso rilievo pratico.

Nella lettera *a*) dell'articolo 1 si dice che in caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due

anni – che arriva quindi fino a due anni – quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. Questa previsione risulta molto confusa e si deve leggere la norma almeno per tre volte per comprenderne il significato. Ma si tratta di una modifica, con ogni rispetto, di sovrana irrilevanza, perché le uniche sanzioni pecuniarie che fanno lievitare la pena detentiva sono quelle per i reati di cui alla legge sull'uso di sostanze stupefacenti, dove la sanzione pecuniaria è molto elevata. Si è fatta quindi una grande rivoluzione per dar da bere un bicchierino d'acqua.

CALVI (*DS-U*). In cambio è stato ristabilito il termine di cinque anni.

ZANCAN (*Verdi-U*). Sì, è stato ristabilito il termine di cinque anni.

Sono comunque contrario a questo provvedimento e annuncio il mio voto contrario, perché questa modifica è una presa in giro, scritta in modo talmente confuso da meritare un voto negativo.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere al senatore Calvi e al senatore Zancan di esprimere un'opinione sul punto, sul quale il relatore si è sostanzialmente rimesso alla Commissione, cioè se nell'espressione «l'esecuzione della pena detentiva» con la parola «detentiva» si intende indicare che solo la pena detentiva è sospesa (come sembrerebbe) o se, viceversa, sono sospese anche le pene accessorie.

CALVI (*DS-U*). A me sembra che si faccia riferimento alla pena detentiva così come indicata, cui si aggiunge naturalmente la traduzione della pena pecuniaria sommata, che viene cioè ragguagliata a norma dell'articolo 135 del codice penale.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Il problema è legato alla pena accessoria.

MARITATI (*DS-U*). A mio avviso si tratta solo della sospensione della pena detentiva, a condizione che la pena pecuniaria venga soddisfatta.

PRESIDENTE. Il senatore Maritati ha espresso un'opinione che è sommessamente anche la mia.

ZANCAN (*Verdi-U*). Ma con questo arriveremmo all'assurdo.

PRESIDENTE. Vorrei conoscere le posizioni dei singoli commissari rispetto ad un problema che il relatore ha sottolineato e lasciato aperto alla discussione.

CALVI (*DS-U*). La norma prevede che ci sia un ragguglio, ciò significa che a questo punto la pena pecuniaria è già tradotta in pena detentiva. Pertanto, quando si dice che l'esecuzione della pena detentiva deve rimanere sospesa, credo che si debba far riferimento all'intera sanzione, pena detentiva originaria più pena pecuniaria tradotta in pena detentiva, cioè raggugliata. Quando si parla di pena detentiva nel complesso, raggugliata a norma dell'articolo 135 del codice penale, superiore a tre anni (lettera *b*) dell'articolo 1), si intende che il ragguglio è stato fatto.

MARITATI (*DS-U*). Si può dire quindi che la pena detentiva rimane sospesa.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, fornirò una risposta al quesito ma devo dire preliminarmente che il disegno di legge, dotato di consequenzialità logico-giuridica nel testo approvato dal Senato, è stato stravolto e risulta incongruente: infatti, la Camera ha eliminato la modifica proposta dal Senato all'articolo 163, primo comma, del codice penale ed ha conservato l'intervento relativo all'articolo 179 dello stesso codice.

Il disegno di legge muoveva dalla problematica relativa alla riabilitazione con riferimento alla sospensione condizionale della pena; prevedeva una riduzione del termine per la sospensione condizionale della pena da cinque a tre anni, con le motivazioni che tutti conosciamo, e nel contempo per la riabilitazione il termine veniva ridotto da cinque a tre anni. Con la modifica apportata, il codice prevederebbe, da un canto, che la pena inflitta, in caso di sospensione condizionale, deve rimanere sospesa per un periodo di cinque anni e, dall'altro, che, nella medesima ipotesi, la riabilitazione possa essere concessa decorso il termine di tre anni. Paradossalmente si avrebbe così la possibilità che la riabilitazione sia concessa ben prima dell'estinzione della pena principale, in contraddizione col principio generale fissato nel primo comma del già richiamato articolo 179. È un'incongruenza che fa saltare l'impianto logico-giuridico della legge; altra incongruenza è dovuta ad una rivisitazione dell'impianto della sospensione condizionale della pena. Tutto ciò, suscita in me non poche perplessità e valutazioni negative in ordine a questo disegno di legge.

Per quanto riguarda il quesito formulato dal Presidente, dobbiamo valutare il meccanismo ipotizzato dai colleghi della Camera. Nel testo si afferma che è sospesa solo la pena detentiva. Quindi la sospensione non riguarda l'entità complessiva ma soltanto la porzione di pena rappresentata dalla sanzione detentiva, senza che possa estendersi alla sanzione pecuniaria. Vi è l'ulteriore conseguenza che, trattandosi di norma speciale con indicazione specifica del tipo di pena sospesa, le pene accessorie continuano ad essere applicate.

È una scelta, anche giustificabile, dal momento che comunque si evita la sanzione detentiva e la si sospende, anche se con il cumulo arriviamo oltre i limiti complessivi. Tuttavia, tale scelta comporta una serie di conseguenze sulle pene accessorie; dà effettività alla sanzione pecuniaria, evitando l'effettività sotto il profilo detentivo.

PRESIDENTE. Propongo di fissare per questa sera alle ore 21 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, mantenendo aperta la discussione generale.

Propongo di fissare un termine a breve perché eventuali proposte emendative possono riguardare soltanto le disposizioni di cui all'articolo 1. Fissiamo il termine per questa sera alle ore 21 e vediamo se possiamo proseguire domani la discussione generale, altrimenti rinvieremo l'esame del disegno di legge.

MARITATI (DS-U). Signor Presidente, c'è necessità di stringere i tempi per questa sera?

PRESIDENTE. Non ci sono molte possibilità per il prosieguo dei lavori: o approviamo il disegno di legge nel testo trasmessoci, oppure lo modifichiamo e lo rinviemo alla Camera.

MARITATI (DS-U). Dal momento che andremo presumibilmente al lungo termine, perché stringere i tempi per la presentazione degli emendamenti?

PRESIDENTE. Perché a lungo termine?

MARITATI (DS-U). Ragionevolmente si andrà al lungo termine; mi chiedo quindi se non sarebbe più opportuno fissare il termine per la presentazione degli emendamenti prevedendo un lasso di tempo maggiore.

PRESIDENTE. Senatore Maritati, non abbiamo particolari ragioni per accelerare o per rallentare l'esame del disegno di legge 1880-B; però la Commissione potrebbe non riunirsi anche per i prossimi 20 giorni. (*Commenti del senatore Maritati*).

Ribadisco inoltre che sarà possibile intervenire solo sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, in particolare su un punto molto preciso, anche per come lo ha appena illustrato il senatore Centaro.

Se abbiamo approvato il testo Senato vuol dire che il testo aveva raggiunto un certo grado di condivisione. Peraltro, la Camera ha modificato il testo al nostro esame approvando un emendamento soppressivo presentato dall'onorevole Bonito. Anche questa, forse, è una considerazione che deve essere svolta.

Propongo pertanto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a questa sera alle 21.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.